



## CONGEDO PARENTALE COVID-19

Il Decreto Cura Italia, D.Lgs 18/2020, in conseguenza della chiusura delle attività didattiche e educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, prevede un **congedo straordinario, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, dal 5 marzo al 3 aprile**, fruibili alternativamente da entrambi i genitori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore.

Il congedo si applica anche per i figli adottivi e/o in affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Il limite dei 12 anni d'età, non si applica per i figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104/1992, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I Congedi possono essere richiesti retroattivamente a partire dal 5 marzo 2020.

## I BENEFICIARI DEL 'CONGEDO COVID-19' SONO I GENITORI:

### ✿ LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI:

- A CUI È RICONOSCIUTA UN'INDENNITÀ PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA:
  - A. con figli fino a 12 anni d'età;
  - B. con figli portatori di handicap, senza limiti di età;
- SENZA ALCUNA INDENNITÀ E COPERTURA FIGURATIVA, con diritto di assentarsi dal lavoro con conservazione del posto e divieto di licenziamento;
  - C. con figli dai 12 ai 16 anni;
- A CUI SONO RICONOSCIUTI GLI INDENNIZZI PREVISTI A SECONDA DELL'ETÀ DEL FIGLIO per il quale è richiesto il congedo covid-19, che abbiano esaurito la fruizione massima prevista dalla normativa sui congedi parentali.

### ✿ LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS:

è riconosciuta un'indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità:

- a) con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12;
- b) con figli portatori di handicap, senza limiti di età;
  - non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

### ✿ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE DELL'INPS:

è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto:

- A. con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12;
- B. con figli portatori di handicap, senza limiti di età;
  - non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

### ✿ LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI:

le modalità di fruizione e le relative indennità sono a cura della propria Amministrazione pubblica.

## IMPORTANTE

I CONGEDI E PERMESSI DI CUI SOPRA, NON SONO FRUIBILI, SE:

- l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby sitting;

PER CHI USUFRUISCE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92, COMMA 3 E 6:

- è previsto l'incremento di ulteriore 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, (circolare Inps n. 45 del 25/3/2020). I giorni di permesso possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

**ATTENZIONE:** la normativa attualmente è prevista fino al 3 aprile, il termine dovrebbe slittare coerentemente con l'apertura delle attività didattiche. Ad oggi però non ci sono conferme.

## COME FARE DOMANDA DA PARTE DEI GENITORI:

<b>Lavoratori dipendenti privati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- che <b>hanno già fatto richiesta</b> e, alla data del 5 marzo, hanno in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare nuova domanda. I giorni saranno convertiti dall'Inps nel CONGEDO COVID-19;</li><li>- di <b>figli con handicap</b> che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel CONGEDO COVID-19 con diritto alla relativa indennità;</li><li>- non fruitori, <b>che intendono usufruire</b> del CONGEDO COVID-19 e hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari", possono già presentare domanda <b>al datore di lavoro ed all'INPS</b>, anche tramite il nostro Patronato INAS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale "ordinario";</li><li>- di <b>figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave</b>, che non stiano fruendo di un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del CONGEDO COVID-19, presentando apposita domanda e, nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente massimo dal 5 marzo, <i>utilizzando la procedura telematica Inps, anche tramite il nostro Patronato INAS.</i></li><li>- con <b>figli di età compresa tra i 12 e 16 anni</b>, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro <b>e non all'Inps.</b></li></ul>
<b>Iscritti Gestione Separata Inps</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- con <b>figli minori di 3 anni</b>, possono fare domanda all'Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso "ordinario";</li><li>- con <b>figli di età tra 3 e fino ai 12 anni</b>, potranno presentare domanda all'Inps, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima massimo dal 5 marzo, <i>utilizzando la procedura telematica di congedo parentale;</i></li><li>- con <b>figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave</b> possono già usufruire del CONGEDO COVID-19, presentando apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente massimo dal 5 marzo, <i>utilizzando la procedura telematica.</i></li></ul> <p><i><u>I periodi di congedo parentale "ordinario" già richiesti, anche se fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel CONGEDO COVID-19.</u></i></p>
<b>Autonomi iscritti gestione Inps</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- con <b>figli minori di 1 anno</b>, possono fare domanda all'Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;</li><li>- con <b>figli di età compresa tra 1 anno e fino a 12</b>, potranno presentare domanda all'Inps anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima massimo dal 5 marzo, <i>utilizzando la procedura telematica di congedo parentale entro la fine di marzo causa adeguamenti informatici in corso;</i></li><li>- con <b>figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave</b> possono già usufruire del CONGEDO COVID-19, presentando apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente massimo dal 5 marzo, <i>utilizzando la procedura telematica Inps, disponibile entro la fine di marzo.</i></li></ul> <p><i><u>I periodi di congedo parentale "ordinario" già richiesti, anche se fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel CONGEDO COVID-19.</u></i></p>
<b>Dipendenti pubblici</b>	Non devono presentare alcuna domanda all'Inps, la domanda di congedo va presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

**Informiamo che il Patronato INAS CISL, è a disposizione di TUTTI gli ISCRITTI CISL, GRATUITAMENTE, per presentare la domanda di Congedo Straordinario COVID-19**



## BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 che è alternativo al congedo covid-19

Il **decreto Cura Italia** ha previsto inoltre, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un **bonus per i servizi di baby-sitting.**

IL BONUS NON È FRUIBILE SE L'ALTRO GENITORE È DISOCCUPATO/NON LAVORATORE O CON STRUMENTI DI SOSTENGO AL REDDITO IN CORSO.

## ☆ IL BONUS SPETTA AI GENITORI:

- di figli d'età inferiore a 12 anni, alla data del 5 marzo 2020; anche in caso di adozione e/o affidato preadottivo;
- di figli oltre il limite d'età di 12 anni, con handicap in situazione di gravità, purchè iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

## ☆ CHI SONO I BENEFICIARI

- il bonus fino ad un massimo di 600€ per famiglia, spetta a:
  - lavoratori dipendenti del settore privato,
  - lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps (art. 2, c.26, legge n.335/1995),
  - lavoratori Autonomi iscritti all'Inps,
  - lavoratori Autonomi non iscritti all'Inps (previa comunicazione da parte delle casse previdenziali),
- il bonus può arrivare ad un massimo di 1.000€ per nucleo familiare, spetta a:
  - lavoratori dipendenti pubblici: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza COVID-19.

## ☆ E' POSSIBILE CUMULARE IL BONUS PER SERVIZI BABY-SITTING, CON:

- i giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/92, così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)
- il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

La domanda per il bonus di baby sitting sarà disponibile entro la prima settimana di aprile e sarà da presentarsi tramite:

- WEB – [www.inps.it](http://www.inps.it) – sezione “servizi online” – “servizi per il cittadino”, con PIN dispositivo;
- numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con costo a carico chiamante)
- tramite PATRONATO INAS CISL



## ☆ IL BONUS VERRÀ EROGATO MEDIANTE LIBRETTO FAMIGLIA

(come da art. 54-bis legge n. 50/2017):

sia ai beneficiari del bonus, sia ai soggetti che prestano i servizi di baby-sitting; entrambi dovranno registrarsi tempestivamente sul sito INPS, nella sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali, i primi come utilizzatori di libretto Famiglia > “Libretto Famiglia link”, i secondi come prestatori del servizio, esercitando “l'appropriazione” delle somme nell'ambito di tale procedura.

**In questo periodo di emergenza sanitaria, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI A RESTARE A CASA, il nostro Patronato INAS CISL è disponibile per presentare le domande di cui sopra, previo contatto telefonico o mail.**

**A questo fine puoi rivolgerti a:**

<b>INAS Pordenone</b> pordenone@inas.it tel. 0434 5499/38 oppure /39/40/41/43	<b>INAS Spilimbergo</b> spilimbergo@inas.it tel. 0427 3492	<b>INAS Maniago</b> maniago@inas.it tel. 0427 71580	<b>INAS S. Vito al Tag.to</b> sanvitotagliam@inas.it tel. 0434 82715	<b>INAS Prata di Pordenone</b> pratapordenone@inas.it tel. 0434 621131
<b>INAS Udine</b> udine@inas.it tel. 0432 246481-2	<b>INAS Cervignano del Fr.</b> cervignano@inas.it tel. 0431 370167	<b>INAS Cividale del Fr.</b> cividale@inas.it tel. 0432 700686	<b>INAS Codroipo</b> codroipo@inas.it tel. 0432 905262	<b>INAS Latisana</b> latisana@inas.it tel. 0431 521596
<b>INAS Gemona</b> altofriuli@inas.it tel. 0432 980908	<b>INAS S. Daniele del Fr.</b> sandaniele@inas.it tel. 0432 941585	<b>INAS Tolmezzo</b> tolmezzo@inas.it tel. 0433 45036	<b>INAS Trieste</b> trieste@inas.it tel. 040 6791340	<b>INAS Gorizia</b> gorizia@inas.it tel. 0481 531987

E' attivo inoltre un numero verde 800 24 93 07

**#LaCisIFvgSempreConTe**